SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 59

A.S. n. 2438: "Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania".

CALAMITA' NATURALI

INDICE

Articolo 1 (Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali)	pag.	1
Articolo 2 (Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina		
nella regione Campania)	pag.	4

Articolo 1

(Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali)

Il comma 1 autorizza due limiti d'impegno quindicennali, a decorrere dal 2003, pari a 9,05 mln e a 5,058 mln di euro¹, al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale (legge n. 185 del 1992) in favore delle imprese e delle cooperative agricole site nei territori danneggiati dalle avversità atmosferiche del primo semestre 2003. Nel medesimo comma e per la stessa finalità è altresì previsto l'ulteriore stanziamento di 32 mln di euro per l'anno 2003.

La RT chiarisce che attualmente la disponibilità di risorse del Fondo di solidarietà nazionale da destinare agli interventi di cui al presente decreto-legge, a fronte dello stanziamento di 100 mln di euro previsto dalla tabella D della legge finanziaria per il 2003, ammontano a 50 mln di euro.²

Alla luce dei criteri appena citati e di una stima delle necessità economiche effettuata anche in base alle richieste delle Regioni, i fabbisogni di spesa connessi alle alluvioni vengono quantificati dalla RT in 95 mln di euro per quanto riguarda le infrastrutture e le opere di bonifica (pari al 100% del relativo danno) e in 10 mln di euro in relazione ai danni alle produzioni e alle strutture aziendali, valutati peraltro in 21 mln di euro complessivi: la percentuale di aiuti relativa alla seconda tipologia di danni,

¹ I due limiti di impegno sarebbero in grado di sviluppare, in base alla RT, una disponibilità finanziaria di 135 mln di euro nell'anno corrente.

² Viene poi ricordato che è posta a carico del predetto Fondo l'erogazione di aiuti fino all'80% del danno afferente alle produzioni agricole e alle strutture aziendali e fino al 100% del danno afferente alle infrastrutture agricole e alle opere di bonifica.

pari a circa il 50% del loro ammontare complessivo, è stata ricavata dalla RT tenendo conto dei massimali di contributi per azienda.

In relazione ai danni da gelo, ammontanti a 435 mln di euro, interamente a carico delle produzioni, la RT quantifica il relativo onere nella misura del 30% della predetta cifra, tenuto conto dell'aiuto fino all'80% del danno e dei limiti contributivi per azienda: si tratta, pertanto, di 130 mln di euro (di questi, nella RT, si precisa che 50 mln sono copribili con le risorse disponibili del citato fondo di solidarietà nazionale).

Conseguentemente, l'onere di cui al comma 1 viene stimato in complessivi 185 mln di euro (105 per i danni da alluvioni + 130 per quelli da gelo - 50 disponibili sul Fondo di solidarietà nazionale), per i quali si prevedono i limiti d'impegno e lo stanziamento aggiuntivo prima citati.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione, trattandosi di limiti di impegno non vi sono problemi. Si segnala comunque che sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla discrepanza rilevabile fra la quantificazione dei danni da alluvioni contenuta nella RT (pari a 116 mln di euro) e la corrispondente cifra relativa alle richieste avanzate dalle Regioni e riportata nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (181 mln di euro). Altro chiarimento appare opportuno in relazione alla quota di tali danni posta a carico del fondo per il ripristino delle infrastrutture e delle opere di bonifica. Sarebbe inoltre necessario acquisire maggiori informazioni circa il numero di imprese danneggiate, onde poter valutare la fondatezza della stima relativa all'onere da sostenere per gli aiuti concessi per i danni alle produzioni e alle strutture aziendali, in quanto l'operare dei limiti contributivi per azienda previsti

dalla normativa è approssimativamente connesso con il livello medio unitario di danni, considerato anche che, a fronte di danni alle produzioni e alle strutture aziendali ammontanti a complessivi 456 mln di euro (435 + 21), l'onere per le finanze pubbliche viene stimato in soli 140 mln di euro.

Il comma 2 esclude le produzioni zootecniche dalla valutazione dei danni alla produzione lorda vendibile, in presenza di danni alle produzioni vegetali.

La RT afferma che la norma non è onerosa, trattandosi di disposizione interpretativa. Al riguardo, occorre segnalare che la disposizione appare ripristinare il tenore della norma antecedente alle modifica disposta dall'articolo 69, comma 70, della legge finanziaria 2003.

Il comma 3 descrive gli aiuti genericamente citati al comma 1. Si tratta di finanziamenti decennali per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003, con concorso pubblico negli interessi limitato fino a 13.000 euro per impresa e fino alle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione. Tale finanziamento è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992, il cui livello massimo è stabilito (comma 4) in 75.000 euro per impresa agricola. La norma specifica dunque la natura degli interventi genericamente previsti al comma 1, al quale si rinvia per l'analisi degli effetti finanziari

La RT esclude la sussistenza di ulteriori oneri, trattandosi di disposizioni che trovano copertura nell'ambito della dotazione del Fondo.

Nulla da osservare al riguardo, sotto il profilo della quantificazione degli oneri.

Il comma 4, oltre a stabilire un termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche per la presentazione delle domande di intervento da parte dei soggetti danneggiati dalle calamità naturali, innalza da 25.000 a 75.000 per azienda il limite dei contributi concedibili dal fondo.

La RT esclude la sussistenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di disposizione che trova copertura nei limiti delle disponibilità già trasferite alle singole regioni dal Fondo di solidarietà nazionale. Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 2

(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania)

Il comma 1 prevede il sequestro, la denaturazione, il deposito presso idonei siti di stoccaggio e la termodistruzione degli animali abbattuti per la presenza negli stessi di elevati livelli di diossina, nonché dei prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'AGEA la spesa di 6 mln di euro nel 2003.

La RT afferma che la stima dei costi è stata effettuata alla luce dell'esperienza relativa allo stoccaggio e smaltimento dei prodotti a rischio BSE.

I dati presi a base della quantificazione sono i seguenti:

- 1) carcasse da smaltire ammontanti a 2.800 tonnellate per i bovini, a 1.600 tonnellate per le bufale e a 450 tonnellate per pecore e capre (calcolate sulla base di pesi unitari e numero di capi riportati nelle tabelle della RT);
 - 2) latte da smaltire pari a 9.405 tonnellate;
- 3) costo unitario per lo stoccaggio pari a 2,2 euro per tonnellata e per mese;
- 4) 5 mesi di stoccaggio per le carcasse e 75 giorni per il latte (periodo dimezzato per il latte, tenuto conto del progressivo venir meno della produzione in funzione dell'abbattimento dei capi);
- 5) costo unitario per il trasporto pari a 4,7 euro per tonnellata (0,103 euro per tonnellata al chilometro x 45 chilometri di tragitto medio);
 - 6) costo unitario per lo smaltimento pari a 375 euro per tonnellata;
- 7) oneri per il sequestro e la denaturazione valutati pari al 9% della spesa di smaltimento.

Sulla base dei parametri testé indicati, la RT quantifica gli oneri in 481.106 euro per le operazioni di sequestro e denaturazione, in 66.999 euro per il trasporto, in 106.033 euro per lo stoccaggio e in 5.345.625 euro per lo smaltimento, pervenendo ad un costo complessivo pari a 5.999.763 euro.

La quantificazione, sulla base delle quantità da smaltire indicate, risulta sostanzialmente corretta, anche se non appare chiaro il procedimento di calcolo utilizzato per determinare gli oneri per lo stoccaggio del latte. Al riguardo, infatti, si osserva che la progressiva riduzione della produzione connessa all'eliminazione dei capi contaminati

sembrerebbe incidere tanto sul livello di produzione complessiva, quanto sul periodo di stoccaggio, il che, in tale ipotesi, non sarebbe metodologicamente corretto; in tal caso pertanto, l'onere in parola, valutato in circa 50.000 euro dalla RT, potrebbe elevarsi in sede di attuazione della norma.

Il comma 2 prevede che l'AGEA attivi, in favore delle imprese zootecniche coinvolte nelle operazioni di cui al comma 1 e nei limiti dello stanziamento di 7,8 mln di euro per il 2003, i seguenti interventi:

- indennizzo a prezzo di mercato del latte destinato alla termodistruzione;
- prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali contaminati e destinati alla distruzione;
- contributi in conto capitale fino all'80% della spesa per l'acquisto di bestiame in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1.

La RT, sulla base di un periodo massimo di mantenimento degli allevamenti pari a 90 giorni e delle produzioni lattiere per capo e dei prezzi per litro di latte riportati dalla RT in apposita tabella, quantifica l'onere per gli indennizzi del latte destinato alla distruzione in 5,421 mln d euro.

Sulla base dei dati presi a base del calcolo, non si hanno rilievi da formulare.

Per quanto riguarda la spesa per la concessione di prestiti per l'acquisto di foraggi e mangimi, la RT, tenendo conto di un *plafond* finanziario di 16,96 mln di euro e applicando sullo stesso un concorso

pubblico del 2% per 5 anni, quantifica l'onere in 339.200 euro annui per 5 anni.

Al riguardo, si osserva che dovrebbe essere indicata l'origine del dato relativo al *plafond* complessivo, onde permettere una verifica. Si segnala comunque che il 2% il limite del concorso pubblico all'intervento in esame è previsto solo dalla RT e non dalla norma.

Infine, in relazione ai contributi in conto capitale fino all'80% del costo degli animali da acquistare per rimpiazzare quelli abbattuti, la RT ne determina il costo sulla base di prezzi medi unitari di mercato e di una percentuale di sostituzione compresa fra il 10% e il 12%. L'onere complessivo, così valutato in 853.500 euro, viene poi ridotto del 20%, essendo il contributo statale limitato all'80% del prezzo di acquisto; il costo a carico del bilancio dello Stato è pertanto stimato in 682.800 euro.

Al riguardo, si ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa la natura di stima o di dato a consuntivo, eventualmente desunto da situazioni analoghe verificatisi in passato, della percentuale di sostituzione dei capi abbattuti indicata dalla RT.

Il comma 3 dispone, in favore delle imprese di cui al comma 2, la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati che scadono nel periodo compreso fra il 27 luglio e il 31 dicembre 2003.

La RT chiarisce che la citata proroga riguarda circa 140 imprese agricole.

Per quanto riguarda le cambiali, il loro valore unitario è calcolato in 34.800 euro e il relativo capitale complessivo ammonta pertanto a 4,872

mln di euro (34.800 x 140). Sulla base di un tasso di interesse annuo del 5%, i mancati interessi determinano un onere semestrale di 121.800 euro.

Analogo procedimento viene seguito dalla RT in relazione alla proroga del pagamento dei contributi unificati: considerando 1.200 lavoratori interessati, 260 giornate lavorative, 45 euro di retribuzione giornaliera e un'aliquota contributiva del 44,23%, l'onere, valutato in termini di interessi di approvvigionamento (pari al 5%), è quantificato in 78.000 euro.

Il totale dell'onere per gli interventi di cui al comma 3 è pertanto di 200.000 euro.

Al riguardo, sarebbe opportuna l'indicazione dell'origine dei parametri e dei dati assunti come base di calcolo dalla RT. Si sottolinea inoltre, che anche attenendosi alla metodologia di calcolo utilizzata (che limita l'onere al peso degli interessi da sostenere per procurarsi sul mercato le risorse venute a mancare per effetto delle proroghe previste), non appare congrua la stima di 78.000 euro in rapporto alla proroga del pagamento dei contributi unificati, stima che invece porta ad un onere notevolmente superiore.

Il comma 4 autorizza la spesa di 14 mln di euro per il 2003 (10 mln in favore dell'APAT e i restanti 4 da trasferire alla regione Campania) per il potenziamento dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano e per i primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati.

La RT si limita sostanzialmente a descrivere la portata della norma.

Trattandosi di un'autorizzazione di spesa configurabile come tetto di spesa e stante la modulabilità degli interventi ivi previsti, non si hanno rilievi da formulare.

Il comma 5, in ordine all'onere derivante dall'articolo in esame, complessivamente pari a 28 mln di euro nel 2003, provvede, per 20 mln di euro, a carico del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, per i restanti 8 mln di euro, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 282 del 2002.³

Al riguardo, indipendentemente dalla problematica dell'utilizzo di maggiori entrate a legislazione vigente, si segnala che le suddette entrate, per l'anno 2003, nella relativa RT, sono state stimate pari a 1,2 milioni di €⁴.

Per quanto riguarda la proiezione temporale dell'onere, si osserva che lo stesso non è limitato al solo 2003, in quanto anche i soli prestiti agevolati per l'acquisto di foraggi e mangimi presentano uno sviluppo dell'onere nell'arco di un quinquennio.

Sempre in relazione al medesimo profilo, si segnala la previsione di una copertura per 20 mln di euro mediante l'utilizzo di accantonamenti di conto capitale. Infatti, alla luce delle tipologie di interventi previsti, sembra potersi suddividere la spesa complessiva di 28 mln di €, in 4,7 mln

³ In proposito, si segnala che nel corso dell'esame, presso l'altro ramo del parlamento del DDL A.C. 4154-A, recante: "Conversione in legge del decreto-legge 165/2003: Interventi urgenti a favore della popolazione irachena nonché proroga della partecipazione italiana a missioni militari internazionali", il rappresentante del Governo, in proposito, ha precisato che le valutazioni del Governo in ordine alla presumibile adeguatezza del gettito del concordato fiscale per coprire le spese connesse all'attuazione del provvedimento si basano sui primi dati disponibili, poiché la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla proroga del concordato non è stata ancora ultimata. Successivamente, ha fatto presente l'impossibilità di quantificare con certezza il gettito del concordato fiscale. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, V Commissione - Resoconto di mercoledì 23 luglio 2003, pg.55

⁴ Cfr, Nota di lettura n. 39, pagg. 12, 13.

di euro di spesa in conto capitale (4 mln per interventi di bonifica e 0,7 mln per la sostituzione del bestiame abbattuto) e in 23,3 mln di euro di spesa corrente (6 mln per la distruzione di bestiame e latte, 5,4 mln per gli indennizzi per il latte, 1,7 mln per i prestiti per l'acquisto di foraggi e mangimi, 0,2 mln per le proroghe dei pagamenti delle cambiali agrarie e dei contributi unificati e 10 mln il potenziamento delle attività di indagine e monitoraggio da parte dell'APAT). Sul punto comunque il Governo dovrebbe fornire chiarimenti.